

**COMUNE DI NAPOLI**  
**MUNICIPALITA' 7**  
**Secondigliano-Miano-San Pietro a Patierno**  
*Direzione*

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 DEL 17/01/2020**

**OGGETTO:** Proroga dispositivo di senso unico di circolazione in via Cupa Tufarelli alt. Cavalcavia n. 576 dal 13/01/2020 al 13/03/2020 per consentire l'esecuzione delle lavorazioni di riqualifica delle barriere di sicurezza laterali alla soc. Autostrade per l'Italia S.p.A.

**IL DIRETTORE**

**Premesso che:**

° la soc. Autostrade con pec del 20/11/2019 acquisita al PG/2019/935669 chiedeva l'istituzione di senso unico alternato in via Cupa Tufarelli alt. Cavalcavia n. 576 dal 02/12/2019 al 10/01/2020 per consentire l'esecuzione delle lavorazioni di riqualifica delle barriere di sicurezza laterali;

° che a seguito della sopracitata richiesta veniva convocata riunione presso gli Uffici della Municipalità 7 per il 25/11/2019 e che in quella sede i rappresentanti della soc. Autostrade chiedevano l'istituzione del senso unico di marcia in luogo del senso unico alternato per riscontrate problematiche tecniche;

° il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi durante i lavori è stato discusso durante la riunione del 25/11/2019 con acquisizione del parere favorevole da parte della Polizia Locale U.O. Secondigliano;

° la Conferenza Permanente dei Servizi ha esaminato la richiesta del dispositivo di traffico temporaneo di istituzione senso unico in via Cupa Tufarelli alt. Cavalcavia n. 576 dal 02/12/2019 al 10/01/2020 verbale n° 42 esprimendo parere favorevole;

° la soc. Autostrade con pec del 09/01/2020 acquisita al PG/2020/17853 ha chiesto la proroga del dispositivo di senso unico di circolazione in via Cupa Tufarelli alt. Cavalcavia n. 576 istituito con Ordinanza n. 21 del 29/11/2019 (OD/2019/0001249) per problematiche legate alla presenza di rifiuti sul cavalcavia speciali, di cui comunicazione del 14/01/2020 (PG/2020/30156) a mezzo mail della Direzione Operativa ASIA, i quali impediscono, al momento, la prosecuzione delle attività;

**Ritenuto che** per le motivazioni su esposte è necessario provvedere alla proroga del dispositivo di traffico temporaneo, specificato nella parte dispositiva del presente atto;

**Visto:**

- il verbale congiunto con la Polizia Locale del 25/11/2019, dal quale sono riportati tutti gli accorgimenti da adottare ai fini viabilistici;

- il Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e smi, Nuovo Codice della Strada e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato nelle aree pedonali.

**Valutati:**

gli adempimenti e le procedure richieste per l'adozione del presente provvedimento cui ha partecipato ed istruito il responsabile del procedimento nella persona dell'ing. Manuela Brescia

## ORDINA

### **prorogare il seguente dispositivo:**

Senso unico di circolazione in via Cupa Tufarelli alt. Cavalcavia n. 576 dal 02/12/2019 al 10/01/2020 per consentire l'esecuzione delle lavorazioni di riqualifica delle barriere di sicurezza laterali alla soc. Autostrade per l'Italia S.p.A.

Saranno esclusi da tale dispositivo i mezzi di servizio di Polizia, delle Forze dell'Ordine, i mezzi di soccorso in attività di emergenza, i soli residenti e le persone diversamente abili.

Il senso unico del tratto stradale comporterà quale percorso alternativo: via Nuova detta Casoria, via G. Pascoli fino a via Charles Lindberg, via Charles Lindberg.

Si precisa che nulla dovrà cedere a carico della Direzione della Municipalità 7.

Sarà cura della soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. provvedere all'installazione della relativa segnaletica e di quanto necessario all'attuazione del dispositivo di traffico nonché di informare la cittadinanza locale dell'attuazione del provvedimento viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla manifestazione.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese durante il periodo di efficacia della presente O.D..

Il provvedimento di cui sopra va in vigore in presenza di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento dei lavori di che trattasi.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal direttore  
dott. Giuseppe Arzillo

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*